

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo (ASL Viterbo) - Partita IVA e C.F. 01455570562- con sede legale a Viterbo in via Enrico Fermi n. 5 (01100) nella persona del Direttore Generale f.f. e legale rapp.te pro-tempore, Dott.ssa Antonella Proietti, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede aziendale

E

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 (ASL Roma 4) - Partita IVA e C.F. 04743741003 - con sede a Civitavecchia in via Terme di Traiano n. 39/A (00053) nella persona del Direttore Generale e legale rapp.te pro-tempore, Dott.ssa Cristina Matranga, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede aziendale

PER

lo svolgimento di prestazioni assistenziali, secondo i piani regionali dell'assistenza, ai casi di infezioni da HIV, AIDS conclamato e patologie opportunistiche correlate, epatiti virali ed altre malattie infettive, nei confronti dei detenuti ed internati, ristretti presso gli Istituti Penitenziari di Civitavecchia: "Casa Circondariale" e "Casa di Reclusione"

PREMESSO

- che in data 19/11/2014 veniva firmato il Protocollo d'Intesa tra le Direzioni Generali delle allora Aziende ASL Roma A, ROMA B, Roma F, Roma H, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti in materia di assistenza alle popolazioni detenute nel territorio regionale del Lazio;
- che il 29 gennaio 2015 veniva istituito, in conformità con il DPCM 01.04.2008, il Coordinamento Tecnico interaziendale con l'obiettivo di arrivare alla realizzazione del Dipartimento di Sanità Penitenziaria con la finalità di garantire pari dignità di trattamento ed accesso alle cure a tutta la popolazione detenuta del Lazio;
- che in data 22/01/2015 venivano adottate le "Linee Guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" (GU 18-03-2015, serie generale n.64);
- che tra i PDTA licenziati dal Coordinamento interaziendale, presso la UOC di Medicina Protetta-Malattie infettive del Presidio Ospedaliero di Belcolle della ASL di Viterbo è stato realizzato il polo di riferimento interaziendale per il trattamento -followup-continuità terapeutica dei pazienti in stato di detenzione affetti da epatopatia cronica virus-relata;
- che al fine di superare le difficoltà di garantire un accesso alla cura paritario a tutta la popolazione detenuta della regione Lazio, dall'anno 2020, è stato realizzato, tra la ASL Roma 4 e la ASL di Viterbo, un modello a rete con la possibilità che specialisti infettivologi del polo di riferimento regionale intervengano direttamente nei diversi istituti penitenziari da cui provengono i pazienti detenuti, evitando quindi che gli stessi siano condotti mensilmente presso la U.O.C. di Medicina Protetta Malattie Infettive di Viterbo;

- che con nota prot. n. 62193 del 19/12/2022, la ASL Roma 4 ha chiesto alla ASL di Viterbo la disponibilità a rinnovare il rapporto di collaborazione di cui trattasi, in scadenza il 31/12/2022, proponendo, altresì, di valutare la possibilità di estendere la collaborazione anche per la disciplina otorinolaringoiatria;
- che al fine di garantire le prestazioni senza soluzione di continuità, le Parti hanno inteso procedere al rinnovo della collaborazione già in essere, ferma restando la possibilità di integrare la Convenzione, con un successivo separato atto;
- che le Parti perseguono il preminente interesse pubblico ed operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria;
- che l'art. 117 del CCNL 19.12.2019 della Area Sanità qualifica l'attività in questione come particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, da esercitarsi al di fuori del normale orario di servizio e regolamenta, altresì, i casi e le modalità con cui la stessa deve esplicarsi.

Tanto premesso, le Parti, come in epigrafe generalizzate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La ASL di Viterbo si impegna a garantire e ad erogare, per il triennio 2023-2025, prestazioni specialistiche nella branca di **infettivologia** richieste in favore dei pazienti detenuti presso gli Istituti Penitenziari di Civitavecchia "Casa Circondariale" e "Casa di Reclusione" dichiaratisi o individuati affetti da patologie infettive, da infezioni da HIV e da virus epatici, sia nuovi che già in trattamento per le stesse patologie.

Articolo 2 - Prestazioni erogabili

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono:

- consulenza clinica;
- diagnostica di laboratorio, anche di elevata complessità;
- prescrizioni ed erogazione di farmaci.

La ASL di Viterbo dichiara di disporre alla data odierna delle professionalità specialistiche di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, impegnandosi a mantenerla per tutta la durata del presente accordo.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:

- la ASL di Viterbo si obbliga ad erogare le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo in favore della popolazione detenuta negli Istituti Penitenziari di Civitavecchia direttamente all'interno degli ambulatori ASL degli Istituti stessi;

- la ASL Roma 4, nel cui ambito territoriale le Strutture penitenziarie sono ubicate, si obbliga a remunerare le prestazioni rese dal personale della ASL di Viterbo.

Articolo 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni specialistiche è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico penitenziario prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.

Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.

Per procedere all'erogazione delle prestazioni, la ASL di Viterbo è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo segnalando alla ASL richiedente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità.

Le prestazioni specialistiche sono erogate secondo le modalità, le caratteristiche e gli orari, previsti da specifici e separati accordi tra la ASL di Viterbo e la ASL Roma 4, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale e secondo l'assetto organizzativo e funzionale dei singoli Istituti Penitenziari.

Articolo 4 - Referenti

Ciascuna delle Parti indica un Referente per le attività del presente Accordo

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché di monitorarne il regolare svolgimento.

- Il Referente per le attività della ASL Roma 4 è il Dott. Pierluigi Cervellini
email: Pierluigi.cervellini@aslroma4.it
- Il Referente per le attività della ASL di Viterbo è il dott. Giulio Starnini
email: giulio.starnini@asl.vt.it

Articolo 5 - Ulteriori obblighi delle Parti

1) La ASL Roma 4 si impegna:

- ad adeguare la propria organizzazione interna ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente accordo;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalla Regione e dalla ASL di Viterbo;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

- ad assicurare, ove necessario, il trasporto del sangue dagli Istituti penitenziari al laboratorio analisi del P.O. di Tarquinia.

2) La ASL di Viterbo si impegna a garantire:

- che gli specialisti infettivologi intervengano direttamente negli Istituti Penitenziari in cui i pazienti sono ristretti;
- che gli stessi garantiscano, con l'ausilio del personale infermieristico della ASL Roma 4 ivi operante, l'effettuazione dei prelievi ematici necessari al monitoraggio delle patologie infettive prese in carico;
- il trasporto del sangue dal P.O. di Tarquinia fino all'Hub di Belcolle;
- l'esecuzione degli esami stessi, ove necessario, presso il laboratorio analisi della ASL Viterbo;
- l'erogazione dei farmaci;
- l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che, per quanto di sua conoscenza, non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 1 della L. 662/96.

Articolo 6 - Documentazione relativa agli utenti detenuti

La ASL di Viterbo ha l'obbligo di istituire fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti detenuti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:

- tutta la documentazione sanitaria (cartella ambulatoriale) relativa a ciascun paziente;
- tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

La copia delle prestazioni eseguite sarà inserita nel fascicolo sanitario personale dell'utente detenuto.

La gestione ordinaria di suddetti detenuti sarà competenza del personale sanitario degli Istituti Penitenziari al quale spetta, altresì, la corretta conservazione dei diari clinici.

Articolo 7 - Esami di laboratorio

Il numero di prestazioni specialistiche è programmato dai medici della ASL di Viterbo, salvo casi con carattere di urgenza.

Gli esami di laboratorio dovranno essere eseguiti con la cadenza indicata dai sanitari e comunicate al referente sanitario degli Istituti Penitenziari.

Articolo 8 - Periodicità delle visite

I pazienti detenuti affetti da HIV, AIDS conclamato e patologie opportunistiche correlate, epatiti virali ed altre malattie infettive verranno visitati con periodicità da concordare tra le parti;

I detenuti con malattie da HIV asintomatici o che non necessitano della terapia antiretrovirale verranno visitati ogni 4 mesi;

I soggetti che rifiutano la terapia, pur avendo indicazioni, saranno visitati secondo le necessità cliniche ravvisate dai sanitari degli Istituti Penitenziari e concordate con i dirigenti medici della ASL Viterbo.

Articolo 9 - Farmaci

La ASL di Viterbo fornirà i farmaci antiretrovirali e/o farmaci a unica distribuzione ospedaliera, prescritti per ogni singolo paziente, assicurandone un approvvigionamento mensile direttamente nell'istituto penitenziario in cui è ristretto. Ogni mese verrà redatto un resoconto dei farmaci conseguiti.

Le modalità di somministrazione dei farmaci ai detenuti in trattamento dovranno avvenire secondo le indicazioni definite dai medici della ASL di Viterbo e comunicate al referente sanitario degli Istituti Penitenziari.

Articolo 10 - Costo delle prestazioni

Per le prestazioni di visita specialistica e somministrazione farmaci:

ai fini della determinazione del corrispettivo economico sostenuto dall'ASL di Viterbo per le prestazioni sanitarie erogate si stabilisce che il valore economico di riferimento è quello previsto dall'art. 14 CCNL 03/I I/2015.

In particolare:

- € 60,00 oltre Irap di legge per ogni ora di presenza del medico specialista presso l'Istituto penitenziario;
- rimborso di 1/5 del costo della benzina relativamente ai giorni in cui avviene l'accesso ed opportunamente documentate dai professionisti.

Per le prestazioni di diagnostica di laboratorio comprese quelle ad elevata complessità:

- la valorizzazione è quella relativa al valore della produzione sulla base del vigente Nomenclatore Tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Per i farmaci antiretrovirali:

- la Asl di Viterbo monitorerà attraverso la creazione di un apposito centro di costo nel sistema informatizzato della Farmacia, i farmaci distribuiti per gli Istituti Penitenziari di Civitavecchia.

A cadenza trimestrale, la ASL di Viterbo invierà all'UO Pianificazione programmazione CdG Bilancio e S.I., report di dettaglio contenente il dettaglio ed il costo dei farmaci distribuiti al fine dell'emissione della fattura.

Per i farmaci si applica il costo di acquisto sostenuto dall'ASL di Viterbo.

Articolo 11 - Procedure di addebito

Per le prestazioni degli specialisti (visita e somministrazione farmaci):

A cadenza trimestrale la ASL Roma 4 invierà alla ASL di Viterbo, tramite lettera raccomandata a/r o PEC, report indicante la quantificazione delle ore ed il corrispettivo economico determinato sulla base delle tariffe individuate per singolo medico oltre al report di dettaglio delle presenze dei

singoli medici per giorno di servizio ed orario di entrata e di uscita, necessario anche ai fini della copertura assicurativa.

Successivamente alla validazione del report da parte del Direttore della UOC Medicina Protetta dell'Asl di Viterbo e del Direttore Sanitario del P.O. di Belcolle, delle opportune verifiche da parte dell'UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane, l'Ufficio ciclo attivo della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione e Sistemi Informativi emetterà, successivamente alla ricezione dell'ordine elettronico da parte della ASL Roma 4, relativa fattura.

Per i farmaci antiretrovirali:

a cadenza trimestrale l'ASL di Viterbo, successivamente al monitoraggio della farmacia Aziendale che verificherà sulla base degli scarichi di magazzino al Centro di Costo individuato il costo sostenuto, invierà alla ASL Roma 4, tramite lettera raccomandata a/r o PEC, il report indicante la tipologia e la quantità dei farmaci somministrati. Tale report sarà validato dal Referente individuato dalla ASL Roma 4 e, successivamente alla validazione, seguirà l'emissione e l'invio dell'ordine elettronico alla ASL di Viterbo che potrà, conseguentemente, procedere all'emissione della relativa fattura.

Articolo 12 - Durata

La presente convenzione ha durata triennale a partire dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025. Ove sussistessero le esigenze di cui in premessa, la presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta formale dell'ASL Roma 4 almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza con lettera raccomandata a/r o mediante PEC. Le parti si riconoscono il diritto reciproco di risolvere liberamente il presente accordo in qualunque momento e tramite lettera raccomandata a/r o PEC, anche prima della naturale scadenza, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Articolo 13 - Aspetti Assicurativi

L'Azienda di Viterbo si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

Articolo 14 - Revisione dell'accordo

Le parti si impegnano ad una revisione ed integrazione del presente accordo qualora intervengano nuove disposizioni legislative o ad eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà essere preventivamente concordata dalle Parti e formalizzato con apposito atto integrativo.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

La presente convenzione è regolata dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs.196/2003 Codice della Privacy ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione, ovvero per le finalità affini o simili non incompatibili con le ragioni della raccolta dei dati personali.

Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia che saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

Nell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione le Parti sono rispettivamente Titolari Autonomi dei trattamenti di dati effettuati sotto la propria autorità dagli operatori incaricati: le Aziende, infatti, confermano di voler determinare autonomamente le finalità e mezzi di trattamento dei dati personali ricevuti.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e, più in generale, alle informazioni trattate.

Le parti altresì, tenute a dare reciprocamente notizia di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione della presente convenzione nell'ambito della propria organizzazione procedendo, senza ritardo, alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta da Titolare ai sensi dell'art.33 del GDPR. È, infatti, obbligo delle Parti prestare assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per la durata della presente convenzione e comunque per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni di raccolta.

Il trattamento dei dati personali avviene per le finalità istituzionali connesse o strumentali alle attività dei Titolari del trattamento nei limiti stabili dalla legge o regolamenti, e precisamente per:

- attività di cura, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale;
- attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

La base giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR, nella deroga di cui all'art. 9, par. 2 lett. h) e i) GDPR ed infine nell'art. 2-sexies, par. 2, lett. t) e v) del Codice Privacy ss.mm.ii.

Le categorie di dati personali trattati nell'ambito della presente convenzione sono:

- Dati anagrafici;
- Dati sanitari e dati relativi alla salute;

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Articolo 16 - Osservanza dei codici aziendali

I medici che erogheranno le prestazioni specialistiche di cui trattasi si impegnano alla scrupolosa osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, del codice etico aziendale, del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e del Piano triennale della trasparenza (tutti

pubblicati sul sito aziendale: [http://www.pa33.it/\(S\(iaxmqxqbrtwiln110xj3bbms\)\)](http://www.pa33.it/(S(iaxmqxqbrtwiln110xj3bbms)))/ASLROMA4.

In caso di violazione degli obblighi previsti nei predetti atti si procederà alla risoluzione del presente rapporto contrattuale/convenzionale.

Articolo 17 - Sottoscrizione, bollo e registrazione

La sottoscrizione della presente Convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata-PEC.

Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della ASL Roma 4 e saranno assolte in modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio Territoriale di Civitavecchia, n. 2275 del 5/01/2011.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 18 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto

ASL Roma 4
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cristina Matranga

ASL di Viterbo
Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Antonella Proietti

